



Preposto alla sicurezza nei luoghi di lavoro e in cantiere: ruolo e responsabilità

Preposto alla sicurezza nei luoghi di lavoro e in cantiere: ruolo e responsabilità

Il preposto alla sicurezza supervisiona le attività operative in azienda e nei cantieri, assicurandosi che le misure di sicurezza siano attuate correttamente e monitorando la loro esecuzione. Questa figura è centrale nella gestione della sicurezza sul lavoro, con responsabilità precise e obblighi specifici. **Il preposto agisce in stretta collaborazione con i lavoratori, garantendo che ogni compito sia svolto in sicurezza.**

In caso di non conformità, come un utilizzo improprio degli strumenti di protezione individuale o collettiva, è tenuto a informare immediatamente i superiori.

Per questa ragione, è fondamentale dotarsi di strumenti per:

- coordinare la sicurezza in cantiere;
- gestire la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- gestire le pratiche procedurali e documentali;
- seguire, tracciare e risolvere le problematiche di cantiere.

Aggiornamento per i preposti: La validità della scadenza quinquennale è riaffermata dal Ministero del Lavoro

Con l'**Interpello n. 7/2024**, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha nuovamente affrontato il tema dell'**aggiornamento formativo** per i preposti alla sicurezza, riferendosi all'**Interpello n. 6/2024**.

In risposta a un quesito della Camera di Commercio di Modena, si è discusso se la scadenza per l'aggiornamento debba essere biennale, come stabilito dalla L. 215/2021, o quinquennale, secondo l'accordo Stato-Regioni del 2011.

La Commissione per gli interpelli chiarisce che, nonostante il comma 7 ter preveda un aggiornamento biennale obbligatorio e in presenza, questa disposizione non può essere attuata in modo definitivo senza l'approvazione di un nuovo accordo Stato-Regioni. Pertanto, fino all'adozione di tale accordo, restano valide le indicazioni dell'accordo del 2011, che **prescrive aggiornamenti quinquennali di minimo 6 ore.**

La risposta si basa sulla **Circolare INL 1/2022** e sull'**Interpello n. 6/2024**, confermando che le modifiche all'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 dipenderanno dall'adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente, vincolando ogni aggiornamento dei preposti a tale approvazione.

L'Interpello n. 6/2024 del 24 ottobre aveva già risposto a un quesito del Consiglio nazionale degli ingegneri sulla frequenza dell'aggiornamento formativo dei preposti alla sicurezza. **Il CNI chiedeva se la frequenza dovesse essere ridotta a 2 anni, come prescritto dal comma 7-ter dell'art.37 del D.Lgs. 81/2008, o se continuasse a essere valida l'indicazione quinquennale dell'Accordo del 2011, che prevede un aggiornamento quinquennale secondo l'Allegato A.**

Dopo un'attenta analisi del contesto normativo, la Commissione per gli interpelli sulla salute e sicurezza sul lavoro ha determinato che il comma 7-ter, sebbene introduca un obbligo di aggiornamento biennale, non può sostituire quanto stabilito nell'accordo del 2011 senza un nuovo accordo formale tra Stato e Regioni. In mancanza di tale accordo, sia i dirigenti sia i preposti dovranno continuare a essere formati secondo le disposizioni dell'accordo n. 221 del 21 dicembre 2011, adottato dalla Conferenza permanente. Di conseguenza, i nuovi obblighi per queste figure, comprese le modalità di aggiornamento richieste ai preposti (formazione in presenza con frequenza almeno biennale), non potranno essere utilizzati come base per adottare misure prescrittive ai sensi del D.Lgs. 758/1994. A pochi giorni di distanza, nella seduta del 7 novembre, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo Accordo nazionale sulla formazione in sicurezza. Una volta entrato in vigore, sarà necessario un aggiornamento biennale per i preposti alla sicurezza.

ALLEGATI:

Interpello 6 e 7 del 2024

Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Interpello n. 6/ 2024

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. *Quesito di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro – aggiornamento biennale o quinquennale – richiesta indicazioni.* Seduta della Commissione del 24 ottobre 2024.

Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito:

“andrebbe chiarito e precisato (TESI A) se la periodicità della formazione di aggiornamento del preposto, nonostante la perdurante mancata pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, debba essere già considerata anticipata a 2 anni, come prescrive il comma 7-ter dell’art.37 d.lgs. n.81/2008, oppure (TESI B) se resti in vigore e valida l’indicazione contenuta nell’Accordo Stato-Regioni del 2011, che prevede – all’interno dell’Allegato A – un aggiornamento quinquennale in capo al preposto.”

Al riguardo, premesso che:

- l’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, rubricato *“Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”*, al comma 2 dispone che *“La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:*

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa";

- il predetto articolo 37, al comma 7 prevede che *"Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo"* ed al successivo comma 7-ter sancisce che *"Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi";*

- l'Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi del summenzionato articolo 37, comma 2 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, al punto 9, rubricato *"Aggiornamento"*, dell'Allegato A dispone che *"Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro";*

- la circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) del 16 febbraio 2022, n. 1, avente ad oggetto *"art. 37, D. Lgs. n.81/2008 come modificato dal DL n.146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro"* prevede che *«La sostituzione del comma 7 dell'art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione "adeguata e specifica" secondo quanto previsto dall'accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, **non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l'obbligo formativo a loro carico.** In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti **dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011** adottato dalla Conferenza permanente **ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008** e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021»* e, inoltre, che *«(...) gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (...). Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), **non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994**»*



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

**Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

la Commissione, nel condividere quanto riportato nella “Tesi B” dall’istante, ritiene che, sulla base della citata normativa, le novità introdotte dal comma 7-ter dell’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 siano subordinate all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il Presidente della Commissione

Dott.ssa Maria Teresa Palatucci

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.



Firmato digitalmente da
PALATUCCI MARIA TERESA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Interpello n. 7/ 2024

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. *Quesito sull'aggiornamento dei preposti.* Seduta della Commissione del 21 novembre 2024.

La Camera di commercio di Modena ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito:

“Con la presente sono a chiedere qualche informazione sull'aggiornamento del corso da preposti. Quale la scadenza? Ogni due anni come dice la L.215/2021 o ogni 5 anni come dichiarava l'accordo stato regione del 2011?”

Al riguardo, premesso che:

- l'articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 2 dispone che “La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”;

- il predetto articolo 37, al comma 7 prevede che *“Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo”* ed al successivo comma 7-ter sancisce che *“Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”;*

- l'Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi del summenzionato articolo 37, comma 2 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, al punto 9, rubricato *“Aggiornamento”*, dell'Allegato A dispone che *“Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro”;*

- la circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) del 16 febbraio 2022, n. 1, avente ad oggetto *“art. 37, D. Lgs. n.81/2008 come modificato dal DL n.146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”* prevede che *«La sostituzione del comma 7 dell'art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione “adeguata e specifica” secondo quanto previsto dall'accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, **non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l'obbligo formativo a loro carico.** In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti **dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011** adottato dalla Conferenza permanente **ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008** e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021»* e, inoltre, che *«(...) gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (...). Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), **non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994**»;*

- l'interpello n. 6 del 24 ottobre 2024 di questa Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha trattato la problematica in questione



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

**Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

la Commissione ribadisce quanto già esplicitato nell'interpello n. 6 del 24 ottobre 2024 e pertanto, ritiene che, sulla base della citata normativa, le novità introdotte dal comma 7-ter dell'articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 siano subordinate all'adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Maria Teresa Palatucci



Firmato digitalmente da
PALATUCCI MARIA TERESA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.